

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 220

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 25 luglio 2018

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° FEBBRAIO 2005, N. 3
“NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ E SERVIZI
NECROSCOPICI FUNEBRI E CIMITERIALI”

Art. 1

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 3/2005)

1. La rubrica dell'articolo 3 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali), è sostituita dalla seguente: "Osservazione e trattamenti della salma e del cadavere".

2. L'alinnea del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 3/2005 è sostituita dalla seguente:

"1. Le strutture pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, oltre alle salme e ai cadaveri delle persone ivi decedute, possono ricevere le salme e i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o privati, anche a richiesta dei congiunti, per:".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 3/2005)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 3/2005 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione dal luogo del decesso presso le abitazioni del defunto o dei familiari o conviventi, l'obitorio comunale, le camere mortuarie delle strutture sanitarie, gli ospedali di comunità, le residenze sanitarie assistenziali, le strutture per il commiato di cui all'articolo 3, comma 2, o dall'uno all'altro di questi luoghi, siti anche in altro Comune della Regione, previa comunicazione all'Azienda sanitaria unica regionale delle Marche (ASUR), al Comune dove è avvenuto il decesso e al Comune di destinazione. Il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto di morte dovuta a reato.".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 3/2005 sono inseriti i seguenti:

"4 bis. A seguito dell'accertamento di morte effettuato dal medico necroscopo, su espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, il cadavere può essere trasportato, previa comunicazione all'ASUR, al Comune dove è avvenuto il decesso e al Comune di destinazione, presso le abitazioni del defunto o dei familiari o conviventi, l'obitorio comunale, le camere mortuarie delle strutture sanitarie, gli ospedali di comunità, le residenze sanitarie assistenziali, le strutture per il commiato di cui all'articolo 3, comma 2, o dall'uno all'altro di questi luoghi, siti anche in altro Comune della Regione.

L'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile, da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto o dai suoi familiari. Il trasporto deve essere portato a termine entro le 24 ore dal decesso. Detto termine può essere derogato in caso di prelievo di organi a scopo di trapianto, in caso di autopsia disposta dall'Autorità Giudiziaria e in caso di riscontro diagnostico.

4 ter. A conclusione della veglia funebre, l'addetto al trasporto, in quanto incaricato di pubblico servizio, procede a sigillare il feretro, dopo aver verificato:

- a) la corrispondenza dell'identità del defunto con le generalità contenute nel titolo che autorizza il trasporto;
- b) l'uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della sua destinazione;
- c) le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura.”.

3. Al comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 3/2005, la parola: “salme” è sostituita dalla parola: “cadaveri”.

4. Il comma 8 dell'articolo 5 della l.r. 3/2005 è sostituito dal seguente:

“8. Il trattamento conservativo di cui agli articoli 32 e 48 del d.p.r. 285/1990 è effettuato per il trasporto del cadavere all'estero e nelle Regioni dove ne è prevista l'obbligatorietà, fatta salva la possibilità di stipulare specifiche convenzioni. Nel caso in cui il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del d.p.r. 285/1990 può essere assolto mediante l'utilizzo dell'involucro di cui al comma 4 bis.” .

Art. 3

(Modifica all'articolo 7 della l.r. 3/2005)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 3/2005, le parole: “trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma” sono sostituite dalle seguenti: “trasporto di salme o cadaveri, intesi come trasferimento”.

Art. 4

(Modifica all'articolo 11 della l.r. 3/2005)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 3/2005, le parole: “dei cadaveri” sono sostituite dalle seguenti: “delle salme”.

Art. 5*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 6*(Abrogazioni)*

1. I commi 2, 3 e 7 dell'articolo 5 della l.r. 3/2005 sono abrogati.